

T. Min 2  
vi 5 ellb

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

[Redacted]  
3668/2012

Sezione [Redacted]

Composta dai magistrati:

- Dott. Ines Marini Presidente rel.
- Dott. Erminia Lombardi Consigliere rel.
- Dott. Lucia Formica Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa riunite iscritte in grado d'appello n.

[Redacted] del Ruolo Generale

tra

[Redacted] (C.F. [Redacted])

rappresentato e difeso, in via disgiunta fra loro, in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva del 19 dicembre 2011, dagli avv.ti [Redacted]

[Redacted] e [Redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in [Redacted]

reclamante

e

l

[redacted]  
[redacted] rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli [redacted]  
[redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo  
studio di quest'ultimo in [redacted], giusta procura autenticata  
nelle firme dal Notaio [redacted]

reclamanti

e

[redacted] (C.F. [redacted])  
rappresentato e difeso, giusta delega a margine della memoria difensiva 19  
dicembre 2011 dagli [redacted]  
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in [redacted]  
[redacted]

reclamante

e

[redacted] C.F. [redacted] rappresentato  
e difeso, in forza di procura in calce al reclamo dagli [redacted]  
[redacted] ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio di quest'ultimo in [redacted]

reclamante



e

[redacted] (C.F. [redacted])  
[redacted] in persona del Commissario Liquidatore [redacted]

rappresentata e difesa dall' [REDACTED], come da procura in calce  
alla memoria di costituzione in sede di reclamo, ed elettivamente  
domiciliata presso lo [REDACTED]. [REDACTED]  
[REDACTED]

reclamata

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio dell' [REDACTED] via [REDACTED] giusta  
procura speciale a margine della memoria difensiva del giudizio di primo  
grado

reclamato

**OGGETTO:** reclamo avverso sentenza di declaratoria dello stato di  
insolvenza

**CONCLUSIONI:** nei rispettivi atti difensivi



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 88/2012 in data 26 gennaio - 1 febbraio 2012 il Tribunale di Milano, su istanza del Commissario Liquidatore [REDACTED] [REDACTED] in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa, dichiarava lo stato di insolvenza ex art. 82, co.2 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) della succitata banca.

Avverso la sentenza proponevano distinti reclami [REDACTED] [REDACTED] e gli altri consorti indicati in epigrafe nella loro qualità sia di cessati componenti degli organi sociali della banca che di soci, chiedendo la revoca della pronuncia di insolvenza di quest'ultima.

Si costituivano il Commissario Liquidatore, il quale insisteva per la reiezione del reclamo, nonché [REDACTED] il quale concludeva chiedendo che venisse respinta l'istanza di dichiarazione di insolvenza con ogni conseguente statuizione di legge.

Disposta la riunione dei reclami, all'udienza dell'8 novembre 2012, all'esito della discussione, il Collegio si riservava la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dai reclamanti [REDACTED] di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio sul rilievo che il [REDACTED] pur presente all'udienza nella veste di Commissario Liquidatore e istante ex art. 82 D.lgs. n. 385/1993, non era comparso, e non era stato quindi sentito, nella diversa qualità di Commissario Straordinario all'udienza che il Tribunale aveva fissato per l'audizione dei Commissari Straordinari, in quanto che, ai fini dell'integrità del contraddittorio, è necessario e sufficiente



che la parte sia stata posta in condizione di intervenire, mentre non rileva il fatto che poi quest'ultima si sia effettivamente costituita o abbia comunque presenziato all'udienza.

Tanto premesso, si osserva che tutti i reclami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, in accoglimento dell'istanza del Commissario Liquidatore, ha dichiarato lo stato di insolvenza della banca [REDACTED] alla data del 5 maggio 2011, di ammissione dell'istituto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, lamentano che il primo giudice abbia ritenuto la sussistenza dello stato di decozione della banca succitata sulla base delle risultanze del bilancio finale dell'Amministrazione [REDACTED] [REDACTED] il quale evidenziava un disavanzo patrimoniale di € 46,3 milioni, e ciò benché detto bilancio non fosse stato correttamente redatto in quanto che non si era tenuto conto degli effetti, positivi e negativi, prodotti dal piano di risanamento predisposto dai [REDACTED] [REDACTED] già nel corso dell'Amministrazione [REDACTED] sulla situazione patrimoniale della banca e tali da escludere il disavanzo sopra indicato e quindi lo stato di insolvenza dell'istituto.

Invero nel corso dell'Amministrazione [REDACTED] [REDACTED] i [REDACTED] [REDACTED] avevano predisposto un piano per assicurare il pagamento integrale di tutti i creditori non bancari e delle spese di procedura che prevedeva: 1) cessione in blocco del portafoglio crediti della banca a [REDACTED], per un corrispettivo di € 247.400.000,00; 2) definizione in via transattiva della controversia con [REDACTED] in forza della quale il debito di [REDACTED] veniva ridotto di circa € 25.000.000,00, 3) intervento del [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] dei [REDACTED] mediante l'erogazione della



somma di € 40.000.000,00 a fondo perduto; 4) accordo con le banche creditrici per la rinuncia parziale dei rispettivi crediti per un ammontare complessivo di circa € 13.500.000,00, nonché accettazione di queste ultime ( [REDACTED] nella misura del 40% pari a € 20.000.000,00) di postergare i loro crediti al soddisfacimento di tutti gli altri creditori non bancari. Detti accordi erano espressamente subordinati alla condizione che la banca fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e inoltre alla approvazione del commissario liquidatore, nonché, per quanto riguarda l'accordo con le banche, anche alla cessione del portafoglio crediti a [REDACTED]

Orbene i reclamanti lamentano che il [REDACTED] nel redigere il bilancio finale dell' [REDACTED] alla data del 6 maggio 2011, non solo non abbia tenuto conto del piano di risanamento predisposto dai [REDACTED], e che aveva trovato regolare attuazione dopo l'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ma, contraddittoriamente, abbia invece preso in considerazione il solo effetto prodotto dall'accordo sulla cessione del portafoglio crediti a [REDACTED] riportando in bilancio il prezzo concordato per la cessione, prezzo notevolmente inferiore al valore dei crediti come iscritti a bilancio e come valutati anche dalla società di revisione [REDACTED] [REDACTED] solamente un mese prima dell'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Corollario dei suesposti rilievi è che, avendo il Tribunale fondato la declaratoria di insolvenza della banca in via esclusiva sul bilancio sopra menzionato, il quale peraltro, nonostante l'indicazione alla data del 6

maggio 2011 di un disavanzo di € 46,3 milioni, non rappresentava in modo corretto la situazione patrimoniale dell'istituto a tale data, l'allegato stato di decozione non aveva trovato in atti un conforto probatorio di apprezzabile conclusione idoneo a sorreggerlo, e ciò appunto alla luce della inattendibilità dell'unico elemento dedotto a suo sostegno.

Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto allegato dai reclamanti, posto che il bilancio finale dell'istituto si chiudeva alla data del 6 maggio 2011, il giorno successivo quindi all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, i diversi negozi nei quali si articolava il piano elaborato dai [redacted] a prescindere dalla questione dibattuta sull'efficacia retroattiva della condizione ex art. 1360 c.c., risultano essersi perfezionati solo dopo la data di chiusura del bilancio in quanto che le autorizzazioni necessarie per dare attuazione a detti negozi, che la [redacted] era tenuta a rilasciare sia al [redacted] che al [redacted] per "dar corso" alla cessione del portafoglio crediti a [redacted] e alla transazione con [redacted] (v. doc. n.19 e 19bis fasc. Banca), sono intervenute solo il 13 maggio 2011, e quindi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Orbene, quando dedotto dai reclamanti in ordine alla mancata rilevazione degli effetti positivi derivanti dal succitato piano sulla situazione patrimoniale della banca e, in particolare, il richiamo ai principi contabili di riferimento (IAS 10 e IAS 37), che non sarebbero stati osservati nella redazione del documento contabile, non rileva nella specie, in cui si tratta di accertare l'esistenza dello stato di insolvenza della banca alla data del

decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e cioè al 5 maggio 2011. Invero va condiviso l'assunto del [REDACTED] secondo il quale, ai fini dell'accertamento in parola, non appare decisivo il bilancio finale di liquidazione prodotto nel corso del procedimento trovando lo stato di insolvenza già idoneo ed esaustivo riscontro nella documentazione prodotta.

In ordine a quest'ultimo assunto va solo precisato che, contrariamente a quanto eccepito da alcuni reclamanti, non ricorre la denunciata inammissibilità della succitata allegazione in quanto che il fatto che il Tribunale abbia valorizzato uno degli elementi allegati dal [REDACTED] a sostegno dell'istanza non preclude alla parte, che pure ha visto accolta la domanda, di riproporre in sede di impugnazione all'esame della Corte anche tutti gli altri elementi dedotti e non specificatamente considerati dal primo giudice.

In secondo luogo, così argomentando, i reclamanti sostanzialmente riconoscono lo stato di insolvenza della banca alla data su indicata.

Non può infatti non rilevarsi che questi ultimi, nel concentrare le loro censure sul bilancio di liquidazione, alla luce della motivazione posta dal Tribunale a fondamento della declaratoria di insolvenza della banca, e nel sostenere che il piano programmato dai [REDACTED] avrebbe risanato la banca e superato lo stato di insolvenza di quest'ultima, implicitamente ammettono che l'istituto si trovava in stato di decozione, stato di decozione al quale avrebbe appunto posto rimedio il programma di risanamento predisposto dai [REDACTED] di cui il bilancio



finale dell'amministrazione straordinaria non avrebbe tenuto conto nei suoi effetti positivi, ma solo negativi.

E invero che la banca fosse insolvente non appare contestabile ove si consideri quanto si legge nelle relazioni dei [REDACTED] del 28 marzo 2011 e del 10 gennaio 2012, nonché nella relazione ispettiva e quindi nel parere espresso dalla Banca d'Italia allegati all'istanza presentata dal [REDACTED]

In particolare in detti atti si evidenzia che [REDACTED] era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 8 luglio 2009 ai sensi dell'articolo 70, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 285/1993 per gravi irregolarità nell'amministrazione e per gravi violazioni normative e che dette irregolarità gestionali si erano riflesse negativamente sugli equilibri patrimoniali, essendo state accompagnate da *“uno strutturale e perdurante squilibrio finanziario e da conseguenti gravi rischi di liquidità dovuti a un errato modello di intermediazione imperniato sulla strutturale dipendenza dalla provvista interbancaria e su un anomala e rischiosa concentrazione dei crediti”*. La relazione ispettiva ha evidenziato, in particolare, *“gravi e diffuse carenze nel processo del credito sotto profili istruttori, di valutazione delle controparti, di controllo andamentale, di gestione e recupero, oltre che di elevata concentrazione degli impieghi per settore economico”*, nonché, sotto il profilo della liquidità, uno sviluppo degli impieghi non accompagnato da un corrispondente incremento della raccolta da clientela (pari solo al 60%) tale da esporre la banca a rischi di liquidità di difficile gestione. I commissari sul punto hanno poi accertato una situazione di degrado del portafoglio ancor più grave: alla data del 28 febbraio 2011, di

febbraio 2011, di presentazione dell'istanza di ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, erano emerse partite anomale per complessivi € 180.000.000,50 e rettifiche per circa € 89.000.000,00 su un complessivo ammontare nominale di circa € 430.000.000,00 (v. doc. n. 11 fasc. banca).

La grave crisi di liquidità che i [REDACTED] [REDACTED] hanno dovuto affrontare subito dopo l'ammissione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria era dovuta in parte alle, sopra menzionate, errate scelte gestionali degli organi sociali, i quali avevano fatto eccessivo affidamento sulla raccolta sul mercato interbancario rispetto alla raccolta dalla clientela mantenendo un assetto finanziario strutturalmente squilibrato: il rapporto impieghi/depositi da clientela, secondo i dati evidenziati dagli ispettori all'esito dell'ispezione chiusa il 13 marzo 2009, era superiore al 180%. Inoltre le notizie diffuse dagli organi di informazione nei giorni successivi all'apertura della procedura ex art. 70 d.lgs. n. 385/1993 avevano determinato la revoca delle linee di fido bancario e richieste di rimborso da parte della clientela allarmata, così da indurre i [REDACTED] a richiedere un intervento straordinario, consistito in un finanziamento ponte di € 100,00 milioni da parte di un *pool* di banche, più volte rinnovato a fronte di garanzie su crediti per € 171,00 milioni, al fine di poter proseguire la procedura e tentare di risolvere la crisi.

Peraltro i tentativi fatti per consentire il risanamento dell'impresa bancaria, anche per la indisponibilità delle principali banche creditrici alla ristrutturazione delle proprie esposizioni, mediante l'erogazione di un finanziamento a medio-lungo termine, non hanno avuto esito positivo



ragione per cui in data 5 novembre 2010 i [redacted] atteso l'ulteriore aggravamento della situazione di liquidità, hanno adottato il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività ai sensi degli artt. 74 e 98 del D.lgs. n. 385/1993. Quindi, avuto riguardo alla situazione al 31 dicembre 2010, che evidenziava perdite per oltre € 73.2 milioni e un patrimonio netto negativo di circa € 6,00 milioni, destinato inevitabilmente a crescere per effetto della accertata impossibilità di continuare l'attività, e ciò in quanto risultava impraticabile, nonostante i molteplici tentativi svolti in ogni direzione, una soluzione positiva della crisi della banca che permettesse un risanamento dell'impresa, i Commissari, preso atto di tale situazione e che l'unica prospettiva concretamente realizzabile era ormai solo quella liquidatoria, hanno avviato contatti per predisporre un piano di ristrutturazione del debito a tutela, in particolare, dei creditori non bancari e non già quindi con finalità di risanamento. In questa prospettiva hanno elaborato quel piano di ristrutturazione del debito sopra menzionato, appunto condizionato all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ammissione accompagnata dalla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in quanto ormai definitivamente acclarata l'impossibilità della banca di proseguire nell'attività bancaria e di poter risolvere la grave crisi di liquidità.

E che la banca si trovasse in stato di decozione lo dimostra il fatto che il piano di ristrutturazione elaborato dai [redacted] e poi attuato in sede di liquidazione coatta amministrativa, prevedeva, tra l'altro, l'intervento a fondo perduto di € 40,00 milioni da parte del [redacted] [redacted] per la Tutela dei Depositi e la rinuncia dei creditori bancari ai




loro crediti per oltre € 13,5 milioni, nonché la postergazione dei rispettivi crediti.

Premesso che è pacifico, sia in dottrina e in giurisprudenza, che il concetto di insolvenza bancaria non presenta una sua connotazione specifica, collocandosi pur sempre, nonostante la peculiarità dell'attività esercitata, nell'ambito di cui all'art.5 l. fall., con l'effetto che l'insolvenza va valutata alla stregua dei criteri ordinari, e cioè quando vengono meno irreversibilmente le condizioni di liquidità e di credito necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa, rileva la Corte che nella specie detta condizione non può negarsi alla luce delle considerazioni su esposte espresse dagli organi di [redacted] dai [redacted] nonché dal [redacted], considerazioni che non sono state oggetto di specifica censura da parte dei reclamanti. In proposito va infatti precisato, quanto alla difesa svolta dai reclamanti [redacted], [redacted] e [redacted] che può anche condividersi il rilievo che gli accertamenti degli organi ispettivi della [redacted] hanno finalità diverse da quella dall'[redacted] in quanto sono diretti ad assicurare la sana e prudente gestione delle banche, e che gli accertamenti e le allegazioni del [redacted] pur provenendo da un organo imparziale che assume la qualifica di pubblico ufficiale, non hanno valenza di pubblica fede fondandosi anche su risultanze contabili acquisite da altre fonti, peraltro ciò non è, da solo, motivo valido per disattendere dette valutazioni qualora, come nella specie, i reclamanti non specificino quali dati riportati sarebbero non corretti e per quali ragioni, ma si limitino a chiedere l'ammissione di una C.T.U. contabile deducendo genericamente che i dati



economici - patrimoniali offerti dalla [redacted] dai [redacted] [redacted] e da [redacted] non sarebbero esaustivi, ma al più potrebbero essere utilizzati *“quale situazione di partenza per ulteriori acquisizioni probatorie ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza”*. Peraltro, si ripete, non avendo i reclamanti formulato alcuna specifica censura in ordine alla correttezza dei dati esposti e delle conseguenti considerazioni che sia gli organi ispettivi che i [redacted] e quindi il [redacted] hanno tratto da essi, i rilievi sollevati non valgono a contestare la capacità dimostrativa dei dati succitati.

Va solo rilevato, con riferimento alla valutazione del portafoglio crediti, che i reclamanti si sono limitati a richiamare le considerazioni svolte dai [redacted] in ordine alla valutazione dei crediti - e cioè che non sarebbero *“stati svolti ulteriori accertamenti finalizzati alla valutazione dei crediti in termini di recupero”* in considerazione della *“delineata cessione degli attivi”*, con conseguente conferma della realizzazione delle previsioni ispettive di perdita su crediti - censurando la condotta, tenuta dai Commissari, di non procedere ad un'autonoma valutazione del portafoglio crediti, senza peraltro specificare le ragioni per le quali le valutazioni espresse nelle relazioni ispettive e confermate dai Commissari non fossero, nella prospettiva liquidatoria, attendibili. E invero non è sufficiente lamentare che gli organi della procedura non abbiano verificato personalmente la valutazione del portafoglio crediti in quanto che, ai fini di disattendere detta valutazione e di eventualmente disporre un accertamento tecnico, è necessario anche indicare in relazione a quali aspetti le valutazioni debbono ritenersi non corrette. In proposito va solo



evidenziato che se può convenirsi sul punto che il prezzo concordato per la cessione in blocco dei crediti a [REDACTED] fosse inferiore all'eventuale valore di realizzo di ogni singolo credito, tuttavia il piano in parola non può non essere considerato unitariamente in tutte le sue componenti, e quindi anche tenendo conto dei vantaggi che tale soluzione comportava sotto il profilo sia dei tempi e costi della liquidazione, sia della dichiarata disponibilità di [REDACTED] a rinunciare a parte delle pretese creditorie e alla postergazione di queste ultime, nonché da ultimo, ma non ultimo per importanza, al fatto che le rinunce e postergazioni dei crediti da parte delle altre banche erano state espressamente condizionate alla cessione in blocco del portafoglio crediti a [REDACTED] (v. doc. n. 15 fasc. banca).

Né infine può ritenersi che il programma predisposto dai [REDACTED] [REDACTED] già nel corso dell'A [REDACTED] [REDACTED] e attuato dopo l'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dal [REDACTED] possa intendersi quale evento sopravvenuto idoneo ad eliminare lo stato di insolvenza della banca in quanto detto piano non aveva quale finalità il risanamento dell'impresa, e quindi la prosecuzione dell'attività, ma, come confermato anche dal fatto di essere stato condizionato all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa - procedura che non ha finalità conservativa - aveva esclusivo carattere liquidatorio essendo finalizzato all'eliminazione della banca dal mercato.

E invero il piano in parola, contrariamente a quanto allegato dai reclamanti, non era affatto in grado di sanare la pregressa insolvenza della banca, ma si poneva esclusivamente quale atto di liquidazione diretto non

già a superare l'insolvenza per permettere la ripresa dell'attività, ma solo a porre fine alla stessa impresa, la quale infatti non esercitava altre attività oltre quella creditizia, attività quest'ultima la cui autorizzazione all'esercizio era stato revocato dalla [REDACTED] al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituto. Invero di un'efficacia sanante del piano elaborato dai [REDACTED] si sarebbe potuto parlare solo qualora detto piano fosse stato programmato da questi ultimi indipendentemente dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ponendosi quale espressione della vitalità dell'impresa e della capacità di quest'ultima di far fronte, da sé, alle proprie obbligazioni, prova che nella specie non è stata offerta atteso che il piano è stato espressamente subordinato all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e quindi inserito in un quadro esclusivamente finalizzato all'eliminazione dell'impresa e non certo al suo risanamento. Sul punto la Suprema Corte ha statuito che gli atti della liquidazione coatta non possono considerarsi come atti di sanatoria dell'insolvenza, così come gli atti del curatore fallimentare, anche nel caso in cui quest'ultimo prosegua nell'esercizio dell'impresa e paghi i creditori, non possono valutarsi per escludere un'insolvenza esistente alla data della dichiarazione di fallimento, e ciò in quanto l'esistenza o meno dello stato di decozione va riferito in via esclusiva all'imprenditore non ancora fallito o non ancora ammesso alla liquidazione coatta, con l'effetto che il piano di ristrutturazione del debito predisposto dai [REDACTED] e attuato dal [REDACTED] non può essere parificato all'atto di disposizione

dell'imprenditore *in bonis* idoneo a sanare l'insolvenza (v. Cass. n.928/1989).

E invero i negozi in cui si articola il piano di risanamento, in quanto preordinati alla fine liquidatorio perseguito, non possono ritenersi atti idonei a superare l'insolvenza in quanto non esprimono affatto una recuperata fiducia dei creditori verso la banca insolvente, ma anzi, come in precedenza evidenziato, confermano lo stato di decozione dell'impresa prevedendo l'intervento di misure straordinarie, quali l'erogazione a fondo perduto del Fondo Interbancario, oltre che la rinuncia e la postergazione dei crediti bancari, tutti peraltro condizionati - la circostanza va sottolineata - all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, procedura che, come in precedenza rilevato, non ha finalità conservativa, ma persegue, quale scopo della liquidazione, l'eliminazione dal mercato dell'imprenditore bancario irregolare e insolvente, scopo che trova ulteriore conferma nella circostanza che è prevista la contestuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Tale stato di insolvenza peraltro non può che ritenersi irreversibile posto che mai nella specie si è prospettata la ripresa dell'impresa e quindi la conservazione della gestione dell'azienda da parte dell'imprenditore.

Consegue, alla luce delle considerazioni che precedono, non solo l'irrilevanza nella specie delle censure mosse dai reclamanti al bilancio finale predisposto dal commissario liquidatore, ma inoltre, e il rilievo è decisivo, la conferma dell'esistenza dello stato di insolvenza della banca alla data del 5 maggio 2011, di ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto che quest'ultima, da un lato,





era priva del credito necessario e non era più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, dall'altro, il piano di ristrutturazione del debito elaborato dai [redacted] e quindi attuato dal [redacted] non poteva essere apprezzato quale atto di ripristino della normalità della gestione in quanto in detto piano si sanciva in via definitiva la cessazione dell'attività di impresa della banca.

I reclami vanno pertanto disattesi e la sentenza impugnata confermata.

Le spese seguono la soccombenza.


**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sui reclami proposti ex artt. 202, 195 l. fall. avverso la sentenza n. 88/2012 in data 26 gennaio - 1 febbraio 2012 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della [redacted] in [redacted] [redacted] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- 1) respinge di reclami;
- 2) condanna i reclamanti a rifondere alla [redacted] reclamata le spese del presente grado del giudizio che liquida ex D.M. n 140/2012 in € 10.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano l'8 novembre 2012

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Della Società Anonima ANZALONE



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

OGGI **30 NOV. 2012**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dot.ssa Giuseppina ANZALONE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the administrative director.